

Corso di Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

FORMAZIONE GENERALE

(ART. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
Accordo Stato-Regione 22/12/2011)

Docente: Arch. Guglielmo, M. Roccasalvo

Parte Prima

Introduzione

- **L'evoluzione della legislazione**
- Ruoli e mansioni nei luoghi di lavoro
- Esempio nel caso della scuola
- Qualche richiamo ai concetti generali di base



La materia della salute e sicurezza del lavoro ha radici giuridiche tecniche e culturali profonde e ramificate.

Logica risarcitoria

1899 – Assicurazione obbligatoria per gli imprenditori in caso di responsabilità civile per infortuni sul lavoro

1902 – Istituzione del Consiglio Superiore del Lavoro

1912 - Istituzione Ispettorato del lavoro (3 ispettori)

1942 – Codice civile (art. 2087) prevede per l'imprenditore un adeguamento dinamico delle misure di tutela dei lavoratori

Logica oggettiva – dal 1955 al 1994

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 303/56 - Norme generali per l'igiene del lavoro

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Lo Stato:

- Identifica precisi destinatari
- Detta obblighi
- Prevede sanzioni
- Garantisce la vigilanza sulla loro applicazione

Logica oggettiva – dal 1955 al 1994

- Difficoltà ad adeguarsi al processo tecnologico
- Si guarda solo alla macchina e non al soggetto della prevenzione
- Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali
- Concentrazione di tutti gli obblighi sul datore di lavoro

D.Lgs. 626/94

Nuova concezione organizzativa e sistemica dell'azienda-

Principi base:

- PREVENZIONE
- INTERVENTO PREVENTIVO - FORMATIVO
- SISTEMA DI SICUREZZA
- VALUTAZIONE DEI RISCHI
- INFORMAZIONE - FORMAZIONE

Attuazione di una norma
comunitaria - Direttiva
quadro 89/391/CEE

L. 123/07

Art. 1:

Principi e direttive per riforma e riassetto della normativa

Artt.2-12:

Disposizioni precettive di modifica del quadro esistente per il coordinamento dell'attività di vigilanza

- Estensione soggettiva della normativa
- Applicazione della normativa a tutte le categorie di rischio
- Riordino della normativa
- Semplificazione di elementi formali in materia di sicurezza
- Apparato sanzionatorio più severo

D.Lgs 81/2008

T.U. è una normativa ricognitiva e/o integrativa del diritto vigente su di un determinato tema con la funzione di raccogliere tutte le disposizioni vigenti relative al tema che costituisce l'oggetto.




Capisaldi del T.U.

- Ampliamento campo di applicazione delle disposizioni salute/sicurezza (artt. 2-3)
- Rafforzamento rappresentante aziendali (artt. 47-50)
- Aumento ore formazione (artt.36-37)
- Valorizzazione degli organismi paritetici (art. 51)
- Semplificazione o eliminazione aspetto burocratico (art.53)

D.Lgs. 106/09 - Decreto correttivo

- Introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed INAIL
- Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali
- Miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio
- Reintroduzione della visita medica all'assunzione




Safety First!



Valorizzazione protezione integrità fisica
personalità morale benessere del lavoratore.



Costituzione



- Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
- Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro
- Art.32 : La Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo ed interesse della collettività
- Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro
- Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia

Codice Civile

- Art.2087 : Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente fattibile
- Art.2050 : Chiunque esercita un'attività pericolosa è tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad evitare danni a terzi



Codice Penale

- Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro
- Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
- Art.589 : Omicidio colposo Art.590 : Lesioni personali colpose




- L'evoluzione della legislazione
- ***Ruoli e mansioni nei luoghi di lavoro***
- Esempio nel caso della scuola
- Qualche richiamo ai concetti generali di base

Chi sono gli “attori” della sicurezza sul lavoro?



LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA (soggetti destinatari di obblighi)



Il Datore di lavoro (art. 2 comma 1 lett. B D.Lgs 81/08)

Primo garante dell'obbligo di sicurezza

Scopo: Neutralizzare i pericoli derivanti dall'esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori

Adottare misure dettate dalla particolarità del lavoro - esperienza tecnica

Il Datore di lavoro

Il Datore di Lavoro può delegare gli obblighi, tranne:

- la nomina RSPP
- la valutazione dei rischi
- la redazione del documento di valutazione dei rischi

Delegato: persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso

Delegante: compito di vigilanza

Lavoratore (art. 20 D.Lgs 81/08)


Primo soggetto attivo dell'obbligo di prevenzione

Obblighi:

- obbedienza e diligenza
- prendersi cura della propria salute e sicurezza osservare disposizioni ed istruzioni
- utilizzare correttamente le attrezzature partecipare attivamente alla sicurezza
- partecipare ai programmi di formazione ed addestramento

LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA

(soggetti esperti che consigliano o vengono consultati)



- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Dirigente:** persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Deve frequentare appositi corsi di formazione adeguati ai propri compiti.
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

- **Addetto al primo soccorso:** lavoratore incaricato dal datore di lavoro all'attuazione delle misure di primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. I requisiti dell'addetto al primo soccorso e la sua formazione sono adeguati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.
- **Addetto al servizio antincendio:** lavoratore designato dal datore di lavoro per provvedere all'attività di prevenzione e di lotta antincendio all'interno dall'azienda. Il corso di formazione è formulato in relazione al rischio connesso all'attività, quindi con durata e i criteri specifici.

Servizio di Prevenzione e Protezione

DATORE DI LAVORO

RSPP

MEDICO
COMPETENTE

RLS

ASPP

Nomina di
preposti con
delega

Nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza

GRUPPO DEI PREPOSTI

PREPOSTO DI PLESSO 1
(Uno per ogni plesso)

PREPOSTO DI PLESSO 2
(uno per ogni plesso)

D.S.G.A.

RESPONSABILE DI
LABORATORIO

DOCENTE/ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO

ASSISTENTE TECNICO

GRUPPO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

PREVENZIONE INCENDI



PRIMO SOCCORSO

I lavoratori addetti all'antincendio e quelli addetti al primo soccorso devono essere gli stessi?

Gli incaricati per la gestione dell'emergenza possono essere gli stessi per l'antincendio ed il primo soccorso, sempre che siano idonei a svolgere entrambe le funzioni. Naturalmente vanno adeguatamente formati e provvisti di mezzi.



- **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza:** viene eletto secondo le modalità di cui all'art. 47, c.6, del D.Lgs 81/2008.
- **Medico competente:** persona in possesso dei titoli di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/2008 e collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato inoltre per effettuare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria si basa sulla visita: preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore e in occasione del cambio della mansione per verificare se il lavoratore è idoneo alla mansione che dovrà svolgere all'interno dell'attività lavorativa.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall'art.32 del D.Lgs 81/2008 ed è designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione protezione dei rischi.
- **Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall'art.32 del D.Lgs 81/2008 ed è designata quando ritenuta necessaria dal datore di lavoro come collaboratore del RSPP.

- L'evoluzione della legislazione
- Ruoli e mansioni nei luoghi di lavoro
- **Esempio nel caso della scuola**
- Qualche richiamo ai concetti generali di base

Le mansioni

- Dirigente Scolastico
- Personale Docente
- Personale Ausiliario
- Personale Amministrativo
- D.S.G.A.(Dirigente Servizi Generali Amministrativi)
- Docente Responsabile di Laboratorio
- Assistente Tecnico di Laboratorio
- Educatori (Asili Nido)
- L'allievo degli istituti di istruzione e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali

Le attività

- Attività Amministrativa
- Attività di Docenza - Educativa - Formativa
- Attività di laboratorio (per docenti e studenti)
- Attività di pulizia
- Sorveglianza, ausilio ai docenti
- Attività complementari (attività esterne - stages - gite scolastiche...)

Descrizione dell'attività scolastica

Decreti generali per tutte le attività

D.Lgs. 81/2008: *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

DM 10 marzo 1998: *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

DM 37/2008: *riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione impianti all'interno degli edifici*

DM 388/2003: *Disposizioni sul pronto soccorso aziendale*

DM 462/2001: *Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*

Decreti specifici e regole tecniche di prevenzione incendi per le scuole

DM 16 luglio 2014: *Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido*

DM 26 agosto 1992: *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*

DM 18/12/1975: *Norme Tecniche relative alla edilizia scolastica*

DM 12/04/1996: *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi (Centrali termiche)*

DM 19/08/1996: *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (aula Magna)*

DM 18/03/1996: *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (Palestre)*

- L'evoluzione della legislazione
- Ruoli e mansioni nei luoghi di lavoro
- Esempio nel caso della scuola
- **Qualche richiamo ai concetti generali di base**

Concetti generali

Il D.Lgs. 81 del 2008 prescrive misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività: pubblici e privati. Rappresenta un momento fondamentale rispetto a questi temi in quanto prevede un ulteriore passo avanti rispetto al cambio di mentalità già iniziato nel 1994 con il D.Lgs. 626 ed un'attenzione costante ai problemi legati alla sicurezza.



Nasce una nuova filosofia di gestione della sicurezza



OBIETTIVO

Riduzione degli infortuni

Riduzione delle malattie professionali

Aumento del benessere psico-fisico sul lavoro



RIDUZIONE DEI COSTI SOCIALI



PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni.



RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso.



Magnitudo dei rischi



R: rischio= probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione.

P: probabilità= la frequenza con cui un determinato evento si può verificare.

D: danno= magnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il lavoratore.

Esempio: “nel parco in cui si svolgono attività ludiche ci sono dei cocci di vetro!”

La probabilità, la frequenza con cui un alunno cade durante queste attività scolastiche è alta.

L'alunno cadendo sui vetri si ferisce; l'entità del danno è grave.

Definizione del valore di probabilità (P)

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili• Non si sono mai verificati fatti analoghi• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità• Si sono verificati pochi fatti analoghi• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">• Si sono verificati altri fatti analoghi• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">• Si sono verificati altri fatti analoghi• Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravità del danno (D)

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio con assenza dalle attività scolastiche < 8 gg.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio con assenza dalle attività scolastiche da 8 gg a 30 gg.
3	Grave	Infortunio con assenza dalle attività scolastiche > a 30 gg. senza invalidità permanente
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio con assenza dalle attività scolastiche > a 30 gg. con invalidità permanente• Malattie professionali con totale invalidità permanenti

Magnitudo dei rischi

R = PxD è raffigurabile in un grafico-matriciale avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le postazioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile)

		P				
	4	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
x		1	2	3	4	D

Magnitudo dei rischi

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi:

R > 8 azioni correttive indilazionabili

4 ≤ R ≤ 8 azioni correttive da programmare con urgenza

2 ≤ R ≤ 3 azioni correttive da programmare nel breve medio-termine

R = 1 azioni migliorative

Esempio: “nel parco in cui si svolgono attività ludiche ci sono dei cocci di vetro!”

• probabilità di caduta **P = 3**

• danno subito dal vetro **D = 3**

• rischio **R = P x D = 9**

“sospendere qualsiasi attività scolastica nel parco; attivare urgentemente la sanificazione dell’ambiente”

PREVENZIONE

Insieme di tutte le azioni atte ad impedire che accada un evento dannoso (formazione, valutazione dei rischi, conformità delle attrezzature, regolare controllo e manutenzione di impianti e attrezzature, procedure ...)



PROTEZIONE

Insieme di tutte le misure atte a limitare i danni ad evento dannoso accaduto (uscite di sicurezza, illuminazione di emergenza, idranti ...)



SAFETY

PREVENZIONE
+
PROTEZIONE =

SICUREZZA



In un cantiere edile uno dei rischi più frequenti è quello di caduta di oggetti dall'alto. Ad esempio ad un lavoratore che opera al terzo piano di un ponteggio può cadere a terra il martello che sta usando.

Si possono prevedere 2 tipi di intervento per ridurre il rischio:

- Obbligo di indossare il casco protettivo
- Installazione di reti protettive nei ponteggi



Il Documento di valutazione dei rischi




Il Datore di Lavoro è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi esistenti per il proprio personale nei propri luoghi di lavoro riportandola in un documento chiamato “Documento di Valutazione dei Rischi”. Si tratta di una “fotografia”, un momento di prevenzione che si concretizza in un documento che deve essere il punto di partenza (non di arrivo) per risolvere i problemi. Deve essere aggiornato nel tempo in relazione alle modifiche intervenute e deve contenere un programma degli interventi.

LAVORATORE

ATTIVITÀ

LUOGO DI
LAVORO



Il Triangolo della sicurezza

(Il lavoratore svolge una attività in un luogo di lavoro)

Con il Decreto Legislativo 81/08, si è tradotta una filosofia comunitaria in termini di sicurezza e la salute; la quale determina quali criteri debbano essere rispettati per lo svolgimento di una mansione in totale sicurezza e salute per se e per gli altri.

MACCHINA

Il suo funzionamento, gli strumenti di controllo, le informazioni.

AMBIENTE

Struttura, clima aziendale, aspetti climatologici esterni quali rumori, colori e luce.

UOMO

L'uomo va inteso nella sua accezione più ampia del termine, includendo vari aspetti quali quello fisico, morale, caratteriale, sociale, culturale, nonché, dal punto di vista lavorativo il sistema di percezione, l'interpretazione, la decisione e l'adattamento all'ambiente.

**Investire in salute e sicurezza si può,
conviene e si deve.**

